

N. R.G. 1129/2020

Udienza del 26-7-2022

Il giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui ai preverbalì in atti, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1129/2020 R.G., avente ad oggetto "Contratti bancari", promossa da:

ATTRICE

CONTRO

FALLIMENTC

curatore avv. *

Disciplini n. 18.

Conclusioni delle parti:

CONVENUTA

In persona del
studio in Milano, via

CONVENUTA

Per l'attrice: "a) accertare e dichiarare il negligente comportamento della Banca e della società venditrice in relazione all'obbligo di buona fede contrattuale e, per l'effetto, condannare Banca SpA al risarcimento dei danni tutti, patiti e patibili dall'istante, mediante il pagamento della somma corrisposta per l'acquisto dei diamanti e dei costi connessi, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, oltre ai danni morali soggettivi da valutarsi in via equitativa;

b) in via alternativa:

- annullare il contratto per dolo e/o dichiararlo risolto per grave inadempimento;
- dichiarare la nullità del contratto per non meritevolezza degli interessi perseguiti;
- per l'effetto, condannare Banca SpA alla restituzione del complessivo importo versato dall'attore, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali come sopra quantificati e morali da valutarsi in via equitativa;

c) in ogni caso, condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto attore.

Per la convenuta Banco BPM: "in via principale:

rigettare tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti di Banco BPM S.p.A., poiché generiche e inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per tutti i ragioni esposte;

in via subordinata:

nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, accertare il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. e, per l'effetto, ridurre l'entità del risarcimento dovuto dalla banca nella diversa misura ritenuta giusta e opportuna, anche in via di equità;

in via istruttoria:

rimettere la causa in istruttoria e disporre CTU al fine di accertare il valore dei diamanti al momento dell'acquisto sulla base del quesito formulato da parte convenuta nella memoria n. 3;

in ogni caso:

condannare controparte a rifondere a favore di Banca SpA le spese di lite.

Per la convenuta Fallini

Spa: nessuno ha concluso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Nel marzo del 2015 Antonietta _____ acquistava dalla società Intermarket Diamond Business S.p.a. – su segnalazione bancaria della filiale Banco BPM _____

– tre diamanti del valore di valore € 21.225,21 ciascuno, pagando un totale di €. 63.675,63 (doc. 2 ricorso).

Alla sua morte, la figlia _____ prima ereditava una delle pietre preziose di cui sopra e poi acquistava dal coerede Pierluigi _____ anche la proprietà di un secondo diamante; nei mesi a seguire apprendeva che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva censurato l'attività di IDB, qualificando scorrette le sue pratiche commerciali perché vendeva diamanti ad un prezzo nettamente superiore rispetto al loro reale valore.

Con ricorso del 12/03/2020 _____ agiva in giudizio avverso Banco BPM S.p.A. e Fallimento Intermarket Diamond Business Spa per accertare la responsabilità della Banca e sentirla condannare al risarcimento del danno della somma di €. 42.450,42; sosteneva che l'istituto di credito aveva consapevolmente raggirato la madre *de cuius* con condotte fraudolente ed artificiose, finalizzate a concludere l'infruttuosa compravendita nei confronti di IDB, e cioè che aveva sostenuto la convenienza dell'operazione rappresentando anche dei dati non affidabili circa l'andamento del mercato dei diamanti.

In particolare, le quotazioni esposte alla sua dante causa dipendevano dalla fissazione unilaterale del prezzo da parte di IDB e non erano frutto di reali oscillazioni di mercato.

Specificava che la convenuta avrebbe dovuto sconsigliare l'acquisto dei diamanti, poiché in qualità di cliente, sua madre nutriva un legittimo affidamento verso la banca, la quale era obbligata ad informarla preventivamente in merito alla convenienza dell'affare e, in ogni caso, a proteggerla da eventuali truffe. Chiedeva poi in via alternativa o l'annullamento del contratto di compravendita dei diamanti per dolo, o l'accertamento della sua nullità del contratto per illiceità ex art. 1322, 2° comma c.c., oppure la sua risoluzione per grave inadempimento della Banca ex art. 1453 c.c.

La convenuta si costituiva sostenendo l'infondatezza della domanda attorea, eccependo l'esclusione da ogni sua responsabilità derivante dal contratto di compravendita stipulato fra IDB e l'attore, evidenziandone il suo rapporto di terzietà anche alla luce della clausola di esonero di responsabilità prevista nelle proposte di acquisto tra IDB e l'attore.

Deduceva di avere svolto esclusivamente un'attività di mera segnalazione e che non era a conoscenza né delle informazioni contenute nei materiali illustrativi predisposti dalla società venditrice, né della



determinazione dei prezzi di vendita realizzati da B-B, e precisava che tutto il materiale pubblicitario e il set contrattuale relativo a tali operazioni era stato realizzato esclusivamente da IDB senza alcun contributo della banca.

In ogni caso, contestava la mancata prova da parte dell'attrice circa il nesso di causalità tra l'attività segnalatrice della banca e il danno da lei subito.

Contestava sia la richiesta di risarcimento del danno (ritenuta erronea perché fondata su una valutazione di parte inattendibile) sia le domande alternative di annullamento, nullità e risoluzione per inadempimento della compravendita stipulata a monte tra II.3 e la *de cuius*; in via subordinata chiedeva la riduzione dell'eventuale risarcimento dovuto ex art. 1227 c.c., ritenendo che l'acquirente avrebbe dovuto diligentemente informarsi preventivamente circa l'affidabilità e la convenienza dell'affare.

In data 20/10/2020 il G.I. disponeva mutamento del rito; la causa veniva poi istruita con sole produzioni documentali, e decisa ex art. 281 *sexies* C.P.C.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La fattispecie in esame si è svolta le modalità standard tipiche di una vicenda che ha avuto ampia eco, ed è ormai nota.

II.3, poi dichiarata fallita dal Tribunale di Milano, si avvaleva di alcune banche per la vendita di diamanti grezzi, ad un prezzo doppio o triplo rispetto al loro valore reale, prospettando irrealistiche quotazioni basate su listini che in realtà non erano altro che pubblicità a pagamento della stessa B-B, pubblicate su giornali nazionali.

Come evidenziato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella decisione PS10677 del 31-10-2017, confermata provvisoriamente da Tar Lazio n. 10967/2018 e definitivamente dal Consiglio di Stato n. 2081/2021, il consumatore non era avvertito della differenza tra il prezzo praticato da I.3 ed il valore della pietra.

Il rapporto fiduciario del cliente con il referente investimenti e le sue assicurazioni, nonché la fiducia nelle serietà e reputazione della banca, sono stati elementi determinanti nella decisione finale d'acquisto, avendo generato un legittimo affidamento verso le informazioni fornite.

Le banche hanno quindi permesso di fatto la realizzazione della pratica commerciale scorretta, mettendo a disposizione le sedi, nonché per le modalità con cui si realizzava l'offerta ai consumatori, e si svolgevano i successivi adempimenti finalizzati all'acquisto ed alla custodia dei diamanti.



Nel caso di specie, parte attrice mediante una duplice successione (*mortis causa* a titolo universale dalla madre *de cuius* ed *inter vivos* a titolo particolare dal fratello coerede) è divenuta proprietaria di due diamanti certificati di colore H purezza IF carati 1.03 cert. HRD1401204402, che Ar...a... si acquistò al prezzo totale di €. 42.450,42 nel marzo del 2015; invece, il listino Rapaport, universalmente utilizzato nelle transazioni di diamanti e richiamato nella perizia tecnica di parte ricorrente (doc. 11 ricorso), nello stesso periodo li quota ciascuno €. 8.390,00.

Le contestazioni in punto di quantum di parte convenuta, che ha chiesto disporsi CTU, sono generiche e dilatorie e per tale motivo vanno disattese, non avendo la parte dedotto perché non dovrebbero applicarsi al caso di specie le quotazioni Rapaport, e quali diversi criteri dovrebbero utilizzarsi.

Con riferimento al titolo della responsabilità della convenuta, è necessario esaminare le tesi prospettate in giudizio.

L'art. 2043 c.c. risulta inapplicabile al caso in esame, perché tale fonte di obbligazione riguarda i danni cagionati da un soggetto nei confronti di un terzo, nell'ambito della vita di relazione, mentre nel caso di specie tra la *de cuius* e la convenuta, al momento dell'acquisto dei diamanti, esisteva un rapporto di tipo contrattuale.

Non può sussistere nemmeno una responsabilità precontrattuale, perché questa riguarda esclusivamente il comportamento tenuto dai contraenti nel momento precedente alla stipulazione del contratto e, nel caso *de quo* la banca non è parte del contratto tra IDB e l'attore; né tantomeno trova spazio la disciplina consumeristica, sempre a causa dell'estraneità della convenuta al contratto di compravendita dei diamanti in esame.

Le ipotesi che vengono in rilievo sono la responsabilità contrattuale e la c.d. responsabilità per contatto sociale qualificato.

Con riferimento al primo inquadramento, l'attività esercitata da B... S.p.A. nei confronti dell'attore, consistente nella segnalazione dell'operazione di acquisto dei diamanti in questione, rientra nell'ambito delle attività connesse a quella bancaria ex art. 8, comma 3, del D.M. Tesoro 6/07/1994, d. lgs. ad integrazione del d.lgs. n. 385/1993, ai sensi del quale "A titolo indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di: a) informazione commerciale [...]". Sul punto va osservato che tale normativa è ancora in vigore, in quanto la modificazione dell'art. 106 TUB ad opera del D. lgs. n. 141/2010 non ha alcuna influenza sulla portata del D.M. Tesoro 6/07/1994, che costituisce atto



normativo fonte secondaria e che ha un distinto spazio applicativo rispetto al summenzionato D. lgs. n. 141/2010.

Rispetto alla seconda ipotesi, invece, la responsabilità della banca deriva dagli artt. 1173 C.C. e 2 Cost. Si tratta di una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall'esistenza di un contratto inteso nel senso stretto, e che sorge allorquando tra il danneggiato ed il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata dall'ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri di comportamento, ossia collaborazione e protezione volti alla salvaguardia di determinati beni giuridici, non riconducibili al generale e generico dovere di non ledere l'altrui sfera giuridica.

A prescindere dalla fonte del titolo imputabile alla banca, contrattuale o da contatto sociale qualificato, in ogni caso questa risponde dei danni cagionati al cliente per inadempimento di un'obbligazione, ex art. 1218 C.C. (In questo senso Trib. Modena n. 352/2020; Trib. Modena ord. 19/11/2019; Trib. Milano ord. 14/10/2020; Trib. Verona ord. 23/05/2019).

L'attrice ha senza dubbio provato i fatti costitutivi posti a fondamento del proprio diritto, ed in particolare il nesso di causalità tra l'inadempimento della banca e il danno subito.

È noto che esiste un'asimmetria informativa tra la banca e i clienti, e questa deve essere colmata con l'osservanza da parte dell'istituto bancario, dei doveri di trasparenza, chiarezza, lealtà, e correttezza, specialmente ove vi sia un consolidato rapporto di fiducia.

Nel caso in esame, il cliente si è fidato delle informazioni lui rese dalla Banca circa l'affidabilità dell'operazione di acquisto dei diamanti, ed è stato influenzato dai suoi suggerimenti.

In ottemperanza al dovere di solidarietà sociale di cui agli artt. 1173 c.c. e 2 Cost., la convenuta avrebbe dovuto fornire una corretta informazione sulla convenienza dell'investimento, e dunque, la relazione eziologica esiste perché se l'attore avesse ricevuto una corretta informazione, non avrebbe certamente acquistato i diamanti da IDB.

A rafforzare la responsabilità di Banca è anche il fatto che percepiva una corposa provvigione dai contratti di compravendita di diamanti, conclusi con l'ausilio dell'attività "segnalatrice" della Banca (che oscillavano dal 12% al 20% del prezzo pattuito), oltre all'utile derivante dai servizi accessori forniti al cliente in occasione della vendita, come la custodia in cassetta di sicurezza.

Non si può pertanto affermare che Banca non abbia legittimazione passiva; al contrario, l'istituto bancario è titolare di uno specifico ed autonomo dovere di informazione e di protezione del cliente, e non interessa che sia o meno parte del contratto di compravendita dei diamanti per cui è causa.

A nulla rileva la clausola di esonero di responsabilità della banca, prevista dall'art. 6 delle condizioni generali di contratto richiamate dalle proposte di acquisto dei diamanti tra IDB e l'attore, per due motivi. In primo luogo, la clausola in esame non trova applicazione, in quanto la responsabilità imputata alla banca non trova fonte nel rapporto contrattuale intercorrente tra i contraenti, e dunque non è nemmeno astrattamente configurabile la fattispecie di nullità di cui all'art. 1229 c.c.; in secondo luogo, anche a voler ritenere che la clausola *de quo* sia valida, e che dunque la banca è esonerata da ogni responsabilità sorgente dal contratto con IDB, comunque risponde in forza di un'autonoma fonte di obbligo, che è appunto o quella contrattuale, secondo l'interpretazione estensiva, o in ogni caso quella derivante da contatto sociale qualificato.

Non è fondata nemmeno la contestazione della banca relativa alla mancata prova da parte dell'attore circa le condotte fraudolente e capziose dei funzionari della banca, con riferimento alle operazioni di investimento.

L'attore ha soddisfatto il suo onere probatorio allegando l'inadempimento della convenuta; quindi, è la banca stessa che avrebbe avuto dedurre, al contrario, che la sua attività (per il tramite dei funzionari) non ha in alcun modo influito sulla volontà degli attori di concludere il contratto di compravendita con IDB.

Ancora, nessun rilievo ha il fatto che la banca abbia esercitato una "mera attività di segnalazione", oppure una "consulenza", perché entrambe le attività rientrano nell'ambito delle condotte ascrivibili alle fonti di responsabilità sopra chiarite.

Da ultimo, non si può ravvisare alcuna riduzione del *quantum* dovuto dalla Banca. Infatti, non può essere imputata all'attrice alcuna responsabilità ex art. 1227 c.c. né in punto di concorso nella causazione del danno – evento ai sensi del 1° comma, né sotto il profilo del concorso all'aggravamento del danno – conseguenza ai sensi del 2° comma: a monte la cliente de cibus ha agito in totale buona fede fidandosi dei suggerimenti degli esperti funzionari di BPM e non è ravvisabile alcun profilo di negligenza del danneggiato idoneo a ridurre il danno causato dalla convenuta.

Merita dunque accoglimento la domanda attorea relativa al risarcimento del danno a seguito dell'illegittima condotta della convenuta, nella somma di € 25.670,42 risultante dalla differenza tra il prezzo complessivo dei diamanti corrisposto ad IDB ed il loro valore indicato dal listino Rapaport al momento dell'acquisto (vd. CTP parte ricorrente doc. 11) maggiorata di interessi legali dalla domanda al saldo.



Non può essere infatti risarcita l'intera somma nella misura pari all'intero prezzo, in quanto va tenuta distinta la questione della restituzione delle pietre da quella del risarcimento del danno a seguito del mascheramento del loro valore reale. Il fatto che parte attrice allo stato attuale non abbia la disponibilità delle pietre in esame non può essere in alcun modo imputato alla Banca convenuta: infatti, al momento dell'acquisto Antonietta decise di depositare i diamanti presso il caveau di IDB, e pertanto il diritto di credito alla restituzione di tali gemme può essere esercitato esclusivamente nei confronti di IDB, unica legittimata passiva attesa la sua qualità di depositaria delle pietre in questione (doc. 5 comparsa di risposta e doc. 2 ricorso).

Sono assorbite le domande alternative di annullamento, nullità e risoluzione del contratto di compravendita oggetto di causa.

Va infine preso atto che non è stata formulata alcuna domanda nei confronti di [redacted] e [redacted] L. [redacted] [redacted] Spa ed in ogni caso sarebbe stata inammissibile, in quanto dal momento del fallimento dell'imprenditore ogni pretesa nei suoi confronti deve essere fatta valere in sede fallimentare.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, così provvede:

accoglie la domanda attorea avverso Pe [redacted] S.p.A., e per l'effetto la condanna al risarcimento del danno pari ad €. 25.670,42 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nei confronti di [redacted] S.p.A. [redacted], nonché al pagamento delle spese di lite in favore degli avv. titolari [redacted] e [redacted], ed [redacted] – dichiaratisi antistatari – che liquida in €. 286,00 per spese vive ed €. 6.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.

Lucca, 26-7-2022

Il Giudice

Giacomo Lucente

